
NEWS AMBIENTE

04/03/2019: PIANO DI EMERGENZA PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Come già comunicato nella nostra circolare Eco & Safety News di gennaio 2019, si ricorda che entro il 04 marzo 2019 i gestori di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti dovranno inviare al Prefetto competente le informazioni e i contenuti minimi del piano di emergenza interno, ai sensi dell'art. 26-bis della L. 132/2018, secondo quanto indicato successivamente nella circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicata il 13 febbraio 2019.

Poiché il DL 132/2018 non distingue tra le tipologie di impianti e all'art. 1 riporta: "I gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna...", **l'obbligo è applicabile a tutti gli impianti che sottopongono i rifiuti, propri o di terzi, alle operazioni di gestione di cui ai punti da R1 a R13 dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 ovvero ai punti da D1 a D15 dell'All. B alla parte IV del D.Lgs. 152/06.** A titolo esemplificativo: recupero solventi (R2), trattamento rifiuti inerti (R5), trattamento rifiuti in carta e cartone (R3), trattamento rifiuti metallici (R5), messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), ecc. Il Prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, provvederà entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie alla redazione di Piano di Emergenza esterno (PEE).

MUD 2019: TERMINE DI PRESENTAZIONE PROROGATO AL 22/06/2019

In data 22 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 24 dicembre 2018 recante "Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2019". Il Decreto conferma la struttura del modello già utilizzato nel 2018 e apporta alcune novità, quali ad esempio: obbligo per i gestori di specificare l'origine dei CER 19.12., 19.05.01, indicare se i CER 16.06.01 – 16.06.05 – 20.01.33 – 20.01.34 sono relativi a pile portatile, modifica di alcune descrizioni della "tipologia impianto", istruzioni ad hoc per chi svolge sia il trasporto sia il trattamento del medesimo rifiuto. La presentazione del MUD per l'anno 2019 viene prorogata al **22 giugno 2019** (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U.)

ALBO GESTORI AMBIENTALI: RESPONSABILE TECNICO RIFIUTI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha deliberato, in attuazione dell'articolo 12 del DM 120/2014, le "Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità" del Responsabile Tecnico (RT).

Secondo quanto riportato nella Delibera 23 gennaio 2019 n. 1 tra i "**Compiti generali del Responsabile Tecnico**" (art. 1) rientrano i seguenti:

- coordinare le attività degli addetti dell'impresa,
- definire le procedure di emergenza e le misure di prevenzione,
- vigilare sulla osservanza delle prescrizioni
- controllare che iscrizioni e le autorizzazioni dei soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti siano in corso di validità.

Gli articoli 2, 4, 5 e 6 della Delibera definiscono, invece, i compiti specifici del Responsabile Tecnico per quanto riguarda le imprese di trasporto rifiuti (cat. 1 – 4 – 5 – 6), di gestione dei centri di raccolta (cat. 1), di intermediazione e commercio dei rifiuti (cat. 8), di bonifica dei siti (cat. 9) e di bonifica dei beni contenenti amianto (cat. 10).

Ai sensi dell'art. 3 della Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 6 del 30 maggio 2017, si ricorda che dal **2 gennaio 2021** il Responsabile Tecnico di imprese iscritte alla data del 16 ottobre 2017, potrà sostenere la **verifica di aggiornamento**.

RIFIUTI: ARRIVA IL “REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE”

La legge di modifica e conversione del D.l. 135/2008 conferma l'**abolizione del SISTRI** e l'**introduzione del nuovo “Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti”**, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, e che obbligherà al suo utilizzo un numero di soggetti più ampio rispetto al vecchio sistema.

Secondo quanto riportato nel decreto, che deve ancora essere pubblicato, i soggetti con l'obbligo di iscrizione saranno: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'art. 189 co. 3 del D. Lgs. n.152/2006. Con successivo Decreto il MinAmbiente detterà i termini entro i quali iscriversi, gli adempimenti, i contributi e le sanzioni a carico degli operatori.